

TRIBUNALEDILOCRI SEZIONE

CIVILE

IlGiudiceDesignato

Vista la relazione particolareggiata redatta del gestore della crisi dott.ssa Mariateresa Mazzaferro;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo i debitori il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza oi il domicilio (art. 27, commi 2e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, comerisulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia aggiornato);

Ritenutiintegratiipresuppostidicuiall'art.66CCIIperleprocedurefamiliariattesoche iricorrentisonoconviventieilsovraindebitamentohainognicasoun'originecomune;

Rilevatochesono statiriportatinel ricorsoovverodepositatil'elenco:

- a) di tuttii creditori,conl'indicazionedellesomme dovute e dellecause di prelazione;
- b) dellaconsistenzaedellacomposizionedelpatrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delledichiarazioni deiredditidegliultimitreanni;
- e) deglistipendi,dellepensioni,deisalariedituttelealtreentratedeidebitoriedel loronucleofamiliare,conl'indicazionediquantooccorrealmantenimentodella loro famiglia;

Ritenutalacompletezzadelladomandachefornisceunquadrosufficientementepreciso della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva(elencodeicreditori),siaconriferimentoallecomponentiattive(entratepersonali dei debitori);

OSSERVA

i) Suipresuppostiperl'accessoallaproceduradiristrutturazionedeidebiti.

In via preliminare si ritiene di ravvisare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accessoallaproceduradiristrutturazione dei debitidel consumatore.

Iricorrenti,infatti,possonoesserequalificaticomeconsumatori(valeadirelapersona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianaoprofessionaleeventualmentesvolta aisensidell'art.2,comma1,lett.e)CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari. Risulta, in particolare,chel'indebitamentoèderivatodallospostamentodelcentrodiinteressidella famigliaaLocri,doveilrichiedenteprestaattivitàlavorativaedall'acquistodell'abitazione principaledellafamigliaacuisièaggiuntoilvenirmenodell'apportoeconomicodella moglie dal 2016 e l'aumentodelle spese familiari per il normale evolversi della vita dei figli edellespesemedichesostenuteperlamalattiadellamoglie.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dellostatodi sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabilealiquidazionegiudiziale, aliquidazione coatta amministrativa o adaltre procedure liquidatorie). Edinvero, la relazione dei gestori della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle ratemensi li dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito disponibile inferiore all'unità), rivelando così una evidente incapacità reddituale.

Risulta,infatti,ilsig.-----puòcontare,attualmente,suunredditonettomensilemedio derivante dallo stipendio del proponente, pari a circa € 2.300,00 sul quale gravano, a tutt'oggi,unacessionedelquintoparia€185,00conscadenza09/2025edunprestito condelega(doppioquinto)pariad€340,00conscadenza09/2027.Pertanto,ilreddito mensile nettocomplessivo delnucleo familiare ammonta a circa€1.775,00,mentre il proponentehadedottodidoveresostenerespesedisostentamentocomplessivamentepari a €1.750,00, importocherisulta assorbirebuonapartedel reddito disponibilealnetto degli oneri finanziari. L'indisponibilità di risorse reddituali sufficienti a far fronte all'indebitamento complessivo, determinato in € 175.567,53 è comprovata dalla documentazione agli atti.

ii) Sullecondizionisoggettiveostative.

Non risultanoricorrere,poi, lecondizionisoggettiveostativedicuiall'art.69CCIIincapo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinatoilsovraindebitamentoconcolpagrave,malafedeofrode).

Inparticolare, perquantoriguardai presuppostio stativi attinenti alla col pagrave o alla mala fedenella causazione del sovra indebitamento edal compimento di attiin frode, deve osservarsi che essi rilevano in que sta fase solo quandone risultil'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertatine l pieno contraddittorio delle partine ll'ambito del giudizio di omologa. Sono atti in frode immediatamente evidenti e perciò tali da determinare l'inammissi bilità della procedura quelli consistentine ll'occultamento emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali reddituali del proponente del suo stato di sovra in debitamento, non ché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimoni o del debito rerendendo più diffici le la sod disfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Lavigente normativa in tema di sovra in debitamento è infatti fondata su requisiti di meritevo le zza la cui sussistenza e sclusa dal compimento di attidi di sposizione pregiudizie voli che abbiano ridotto la garanzia patrimonia le generica adanno dei creditori.

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dai ricorrentinonchédaigestoridellacrisi,nonvièevidenzadiattiopagamentistraordinari che possanodirsipregiudizievoliperileetocreditorio oche abbiano ridottoinmisura consistentelagaranziapatrimonialeindataanterioreallapresentazionedelladomanda.

iii) Sullarelazionedelgestoredellacrisi

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC siritiene che la stessa presentiire qui sitirichiesti dalla legge eche, in particolare, contiene:

- a) l'indicazionediavereprovvedutoall'adempimentodicuiall'art.68,c.4,CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioniassunte;
- d) lavalutazionesullacompletezzaeattendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presunta dei costide lla procedura;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbiatenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo rediti disponibile, dedotto l'importone cessario amantenere un dignito so tenore di vita.

iv) Sulpianodiristrutturazionedeidebiti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientementedeterminati.Inparticolare,lapropostaeilpianodevonoassicurareil

soddisfacimentoalmenoparziale(inqualsiasiformaedanchedifferenziato)diciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"(art.67,co.1,CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata da glio dierniri correnti prevede, sulla base dell'allegato piano:

- al60%ilcreditoreipotecario;;
- al100%icreditoriprivilegiati(privilegiogenerale);
- al45%icreditorichirografari.

Piùneldettaglio,lapropostai) prevedelamessaadisposizione 121.082,48eurodicui€ 92.425,15dadestinarsiai Creditoriatitolodisortecapitale,€17.708,75atitolodiinteressi dacorrispondereai creditori calcolatial tasso del 2% (adecorrereal pagamento del laprima rata ai creditori ovvero dalla dodicesima del piano),€ 10.948,58 a titolo di interessi convenzionali calcolatida novembre 2018 sulcredito CREDEM garantito dai poteca, il pagamento di €4.800,00, (alnetto dell'acconto di euro 200 più Ivaco me per legge), da destinare alsaldo delles pese di procedura, oltre Ivae deventuali one ri dilegge (di rittie/o spese di pubblicazione, bolli, etc.). L'importo messo a disposizione verrà corrisposto ai rispetti vicre di tori in una rco tempora le massimo di 18 anni e 11 mesi dall'o mologa. Il ricorrente intende destinare also di sfacimento dei debiti falci di ati, come da proposta in atti, l'uni ca fonte di reddito i cui dispone ecio è il reddito da la voro di pendente, il tutto detratto quanto occorre al mantenimento dei debito ri e della loro famiglia

Sulprofilotemporaledevericordarsicome,conl'entratainvigoredelCodicedellaCrisi diImpresa, èvenutamen o la previsione normativa cherico no sceva ai creditori privilegiati, perlapartecapientedelcredito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di una nno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ognique stione suitempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazionedeglistessi,legittimatiacontestarelaconvenienzadellapropostanelleforme previstedall'art.70,co.9,CCII.Analogamenteèadirsipericreditorichirografariperi qualinonsonoprevisteregoleinderogabiliditrattamentoquantitativootemporale, salva lanecessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibilisisegnalachel'attualedisciplinasull'esecuzionedelpianodiristrutturazione delconsumatore(art.71CCII)subordinailpagamentodelcompensodelgestoredella crisiall'integraleecompletaesecuzionedellaproposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Neconseguechele somme destinate at ale causalenel piano and ranno solo accantonateenonimmediatamenteversatealprofessionistaincaricato.

v) Sullemisureprotettive

Iricorrenti hannochiesto disporsi leseguentimisure protettive:

- a) sospensionedeiprocedimentidiesecuzioneforzataeventualmenteeventualmentein corso
- b) lasospensionedelladecorrenzadegliinteressilegalie/oconvenzionali,nonchéla sospensionedelletrattenutesullostipendioderivantidallacessionedelquintoedel prestito con delega (cessione doppio quinto), con la conseguente revoca (delle trattenute)incasodiomologadelsuddettopianodelconsumatore

Ebbene,l'art.70,co.4,CCIIprevedeunaspecialedisciplinasullemisureprotettive,da ritenersiprevalentesulledisposizionidicuiagliarticoli54e55C.C.I.tenutocontochele proceduredicomposizionedellacrisidasovraindebitamentofannorinvioalledisposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare,lamisuraèdispostadalgiudicedesignatoconildecretodiammissionedella propostaedelpianosenzanecessitàdipreventivainstaurazionedelcontraddittorioconi creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimentodirevocaattivabiledalcreditore(od'ufficioincasodiattiinfrode),lacui trattazionepuòavvenireancheinformascritta(art.70,co.5,CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutivependentivengonointrodottedalCodicedellaCrisianchelasospensionedelle azionicautelarigiàpromosseedildivietodiintraprendereazioniesecutiveecautelari.

Devedunqueritenersiconsentita, diversamente da quanto previsto dalla L.3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debito regiànella faseanterio reall'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative ese cutive e caute la rida parte della generalità dei creditori senza che siane cessaria la notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascuncre di tore è avvisato con la comunicazione del decreto di ammissione e con la pubblicazione del lostesso nelle forme indicate dal Giudice.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del pianodiristrutturazione, giàvagliate, iltribunale devevalutare il *periculuminmora*, inteso comestrumenta lità della misura a consentire il "buone sito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nelcasoinesame,lemisurerichiesteappaionofunzionaliagarantirelafattibilitàdelpiano inspecie, il pagamentodellaprimarata checonriferimentoaldebitorenon apparirebbe

e,

altrimenti possibile. In altre parole, sarebbe disfunzionale in questa fase consentire ai creditoridirealizzaresiapuresoloinparteleloropreteseattraversoiniziativeindividuali.

Siprecisainoltrecheconildepositodelladomandasisospendonoilcorsodegliinteressi convenzionaliolegalisinoallachiusuradelleprocedure. Lasuddettasospensionenonsi applicaaicreditigarantitidaipoteca, dapegnooprivilegio, invirtù diquantoprevisto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c. 2. e 3 C.C.

Non occorre fissarealcun termine diduratadelle misure concesse, essendo essafissate per leggefino alla conclusione del procedimento.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulati da -----, Vistol'art.70CCII:

DISPONE

chelapropostaeilpianosianopubblicati,unitamentealpresentedecreto,sulsitowebdi questo Tribunale;

ORDINA

cheilpresentedecreto,lapropostaeilpianosianocomunicati,acuradell'OCCatuttii creditori**entrotrentagiorni**,alternativamenteperletteraraccomandataA/Rovvero,ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherànellapropriacomunicazioneunindirizzodipostaelettronicacertificataalquale farpervenireleeventualiosservazioni;

AVVISA

Icreditoriche:

- unavoltaricevutalacomunicazione, sonotenutia comunicare all'OCC unindirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuatemediante deposito in Cancelleria;
- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all'indirizzodipostaelettronicacertificatadell'OCC,indicatonellacomunicazione;

DISPONE

chel'OCC, entrodiecigiorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e propongale modifiche al piano e ventualmente ne cessarie;

DISPONE

la**sospensione**deiprocedimentidiesecuzioneforzataelasospensionedelletrattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e del prestito con delega (cessione doppioquinto),incorsoinquantopotrebberopregiudicarelafattibilitàdelpiano.

Sicomunichiairicorrenti, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari.

Provvedimentore datto et rasmes some diante il dispositivo consolle del magistrato in data 28/06/2024

Il Giudice Designato

Dott.ssaMartinaCastaldo